



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, FATTO A ROMA IL 26 GENNAIO 2024

Art. 3

Personale amministrativo di supporto

Per le finalita' di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonche' per le finalita' relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia puo' distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unita' di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Versione in vigore dal 4 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024
Estremi	Legge 18 novembre 2024, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-183-2024/art-3-personale-amministrativo-di-supporto>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it